

**FLC CGIL**federazione
lavoratori
della *CONOSCENZA*

ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
dalla L.112/2008 e successive modifiche fino alla L.111/2011

TIPO DI ASSENZA	DURATA	RETRIBUZIONE
Malattia Personale a tempo determinato	Supplenti fino al termine delle attività didattiche o equivalenti e/o fino al 31/8: <ul style="list-style-type: none">- Tre mesi per anno scolastico oltre si conserva solo il posto- Non più di nove mesi in un triennio scolastico Le assenze per malattia anche se parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità e sono servizio a tutti gli effetti	Primo mese al 100% Secondo/terzo mese 50% Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo il trattamento fondamentale con esclusione di quelli accessori (RPD/CIA ecc)
	Supplenti con nomina del Dirigente scolastico Nei limiti della durata della nomina e comunque NON più di 30 giorni per a.s. in caso di superamento del limite il supplente NON ha diritto alla conservazione del posto	Retribuiti al 50%
Malattia Personale a tempo indeterminato	Per 18 mesi si ha diritto alla conservazione del posto, si contano i giorni di malattia effettuati nel triennio precedente. In caso di superamento del limite, su richiesta del dipendente, può essere concessa una proroga senza retribuzione dopo accertamento sanitario che verifichi la sussistenza di eventuali inidoneità permanenti e assolute	Primi 9 mesi al 100% 3 mesi successivi 90% 6 mesi successivi 50% Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo il trattamento fondamentale con esclusione di quelli accessori (RPD/CIA ecc) in caso di proroga Senza retribuzione
Effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (DL 98/11 che sostituisce il comma 5 art.5 del DL.vo 165/00)	E' possibile usufruire di un giorno di malattia per effettuare visite mediche o esami clinici ,terapie . In tal caso l'assenza è giustificata con la presentazione dell'attestazione rilasciata dal medico o della struttura (anche privata) , che hanno effettuato la visita o svolto la prestazione	Lo stesso trattamento della malattia
Assenze dovute a legge specifica o a norma contrattuale	Alcuni esempi Art. 17 comma 8 lettera a) CCNL della scuola in caso di <u>ricovero ospedaliero e per il periodo successivo di convalescenza post ricovero</u> (da certificare) Permessi per donatori di sangue midollo ecc Permessi per la L.104 Congedi per maternità Malattie dovute a gravi patologie	Intera retribuzione NON si applica la decurtazione prevista dal DL112

<p>Art.7 DL119/11 congedo per cure agli invalidi superiori al 50%</p>	<p>Congedo non superiore a <u>30 giorni secondo il regime economico della malattia</u> per ogni anno per effettuare cure riferite <u>esclusivamente alla malattia invalidante</u> documentate da idonea documentazione</p>	<p>Retribuzione intera</p>
<p>Assenze per ricoveri o terapie dovute a gravi patologie</p> <p>l'elenco del Ministero della Sanità del 29/4/98 n.124 è <u>solo indicativo</u> ma non esaustivo</p> <p>Non esiste allo stato attuale una elencazione di patologie gravi ma solo la possibilità da parte dell'ASL di certificarne la gravità (circ.12207 USR Lombardia del 12-9-12)</p>	<p>Non rientrano nel conteggio delle assenze quelle dovute a gravi patologie. Il certificato redatto dal medico della ASL o di famiglia (non sono consentite certificazioni di medici che non fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale) deve specificare che il docente è assente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Che è una grave patologia - Che tipo di terapia viene effettuata e che la stessa è temporaneamente e/o parzialmente invalidante e il numero di giorni utilizzati per la terapia - per gli eventuali giorni di malattia dovuti alle conseguenze invalidanti o parzialmente invalidanti delle terapie somministrate - gli eventuali giorni di ricovero o day hospital per terapie <p>non è necessario rispettare in questi casi le fasce di reperibilità</p>	<p>Retribuzione intera per tutto il personale</p> <p>per ricoveri ospedalieri o day hospital e convalescenza post ricovero si rimanda anche alle disposizioni dell'art.17 comma 8 che prevede per tutti i casi anche <u>non riconducibili alle gravi patologie</u> il pagamento senza decurtazione</p>
<p>Infortunio</p> <p>N.B. È l'INAIL che riconosce l'infortunio pertanto anche se il medico vi fornisce un certificato di infortunio <u>bisogna attendere il riconoscimento ufficiale che di norma viene spedito con tempi più lunghi</u></p>	<p>Le assenze dovute ad infortunio o per causa di servizio <u>riconosciuta</u> non fanno parte del computo dei giorni di malattia</p> <p>Al personale supplente spettano comunque le eventuali proroghe e/o i successivi contratti se avente diritto e ancora assente per infortunio</p> <p>Non viene disposta visita fiscale e non è necessario rispettare le fasce di reperibilità.</p> <p>In caso di mancato riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL i giorni vengono trasformati in malattia e quindi assoggettati alle ritenute previste dalla legge.</p>	<p>Retribuzione intera</p> <p>Il personale supplente ha diritto al pagamento intero <u>solo entro la durata della nomina.</u></p>
<p>L'assenza per malattia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico appartenente alla struttura pubblica il certificato è recapitato con modalità telematiche dal medico curante (in fase di attuazione) il dipendente deve comunicare la sua assenza comunicando comunque per vie brevi la possibile durata e comunque prima dell'inizio del suo orario di lavoro</i> • L'amministrazione può disporre la visita di controllo sin dal primo giorno di assenza resta fermo, invece, l'obbligo di richiedere la visita nel caso in cui l'assenza si verifichi prima o dopo una giornata non lavorativa • Le fasce di reperibilità obbligatorie sono 9/13 – 15/18 devono essere rispettate anche in presenza di autorizzazione del medico ad uscire. • Sono escluse dalla fasce di reperibilità le assenze dovute ad infortunio, gravi patologie che richiedono terapie salvavita, patologie per riconosciuta causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta • Nel caso in cui il dipendente assente per malattia si debba allontanare dall'indirizzo comunicato per effettuare visite, terapie o accertamenti specialistici oppure per altri giustificati motivi, è tenuto ad avvisare preventivamente il datore di lavoro e deve conservare l'eventuale documentazione giustificativa che l'amministrazione può sempre richiedere (esempio, attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita) • In caso di assenza durante le fasce di reperibilità è rimessa alla decisione delle singole amministrazioni la valutazione sui "giustificati motivi" ammissibili. L'assenza ingiustificata alla visita fiscale può comportare (in caso il Dirigente non giustifichi i motivi) una specifica sanzione economica ed eventualmente anche l'applicazione di una sanzione disciplinare • Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo il trattamento fondamentale con esclusione di quelli accessori (RPD/CIA, ecc) 		

Permessi per partecipazione ad esami e concorsi	8 giorni compreso l'eventuale viaggio	Personale a tempo indeterminato Retribuzione intera Supplenti senza retribuzione
Permessi per motivi personali o familiari	Personale di RUOLO <u>Tre giorni</u> da <u>documentare</u> anche mediante autocertificazione. (quando la legge lo consente) Personale SUPPLENTE <u>sei giorni</u> senza retribuzione Per gli stessi motivi <u>documentati</u> possono essere chiesti sei giorni di ferie prescindendo dalle sostituzioni.	Personale a tempo indeterminato 3 gg Retribuzione intera Supplenti 6 gg senza retribuzione
Permessi retribuiti Per lutto	Tre giorni retribuiti per evento anche non continuativi. In caso di decesso di componente la famiglia anagrafica o di parenti entro il secondo grado o affini di primo grado o soggetto o convivente stabile. Sono richiesti a domanda e documentati mediante autocertificazione. Parenti: I grado genitori e figli II grado fratelli, nonni, nipoti III grado zii, nipoti, bisnonni, pronipoti Affini: I grado suoceri, nuore, generi II grado fratelli, nonni e nipoti del coniuge III grado zii, nipoti, bisnonni, pronipoti del coniuge	Retribuzione intera per tutti
Permessi per matrimonio	15 giorni consecutivi con decorrenza indicata dal lavoratore che può essere da <u>una settimana prima</u> del matrimonio fino ad un massimo di <u>60 giorni dopo</u>	Retribuzione intera per tutti
Permessi orari brevi	Compatibilmente con le esigenze di servizio e alla possibilità di sostituzione possono essere concessi permessi orari per esigenze personali <u>Docenti</u> non più della metà dell'orario giornaliero e comunque non più di due ore di lezione <u>ATA</u> Non più della metà dell'orario giornaliero individuale Complessivamente i permessi non possono superare nell'a.s. l'orario settimanale di servizio	Devono essere recuperati entro 60 giorni dall'utilizzo altrimenti viene trattenuta la somma corrispondente dallo stipendio
Permesso per la formazione in servizio	Cinque giorni ne hanno diritto tutti di docenti in qualità di discenti e/o formatori per corsi organizzati dall'amministrazione, dalle istituzioni scolastiche o da enti accreditati. Ne hanno diritto anche i docenti di strumento musicale o materie artistiche (se in servizio negli istituti di istruzione artistica) per lo svolgimento di attività artistiche	Retribuzione intera